



Automobile Club d'Italia
SPORT

GIUDICE SPORTIVO ACI

SENTENZA N. 21 /2016

IL COLLEGIO DEL GIUDICE SPORTIVO ACI

Composto da:

Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Pres. Raffaele Potenza (Componente), Avv. Giuseppe Violante (Componente), Avv. Francesco de Beaumont (Componente), ha emesso la seguente

Sentenza

Nei confronti dei licenziati: Gestire & Organizzare srl (lic. Organizzatore n. 305091), Anzio Landi (lic. Ufficiale di gara n. 299461), Giovanni Serafin (lic. Ufficiale di gara n. 299443), Elvino Goldoni (lic. Ufficiale di gara n. 299478), Marco Bondi (lic. Ufficiale di gara n. 299497)

FATTO

I fatti riguardano la competizione denominata "24 ore di Pomposa", gara di endurance karting a ridotto contenuto agonistico, che si è svolta sul circuito di Pomposa nei giorni 10 e 11 ottobre 2015, e che, a seguito di segnalazione, il Segretario Generale ha rimesso alla Procura Federale, che ha provveduto ad avviare la dovuta indagine.

A seguito dell'istruttoria (dichiarazioni rese dai Signori Perrone e Goldoni e acquisizione risultati cronometrici, archivio licenze ed elenco iscritti) la Procura Federale ha deferito , chiedendone la relativa sanzione, i licenziati:

Gestire & Organizzare s.r.l. (lic. Organizzatore n. 305091), in qualità di Organizzatore, per violazione dell'art. 7 ter, lett. A) RNS, da sanzionare con la sospensione delle licenze per giorni 60 ed ammenda di € 1.000,00;

Marco Bondi (lic. Ufficiale di gara n. 299497), in qualità di legale rappresentante dell'Organizzatore, per violazione dell'art. 7 ter, lett A), 143 RNS e art 4 RPG, da sanzionare con la sospensione delle licenze per giorni 60 ed ammenda di € 1.000,00;

Anzio Landi (lic. Ufficiale di gara n. 299461), in qualità di Direttore di Gara, per violazione dell'art. 7 ter, lett. A), art 142 RNS, art. 3 Reg. settore karting, artt. 4 e 5 RPG da sanzionare con la sospensione delle licenze per giorni 60 ed ammenda di € 500,00;

Giovanni Serafin (lic. Ufficiale di gara n. 299443), in qualità di Direttore di Gara, per violazione dell'art. 7 ter, lett. A), art 142 RNS, art. 3 Reg. settore karting, artt. 4 e 5 RPG, da sanzionare con la sospensione delle licenze per giorni 90 ed ammenda di € 700,00;

Elvino Goldoni (lic. Ufficiale di gara n. 299478), in qualità di Giudice Unico, per violazione dell'art 7 ter, lett. A), art. 144, lett. G) RNS ad art 5 RPG, da sanzionare con la sospensione delle licenze per giorni 60 ed ammenda di € 500,00.





Automobile Club d'Italia SPORT

I prevenuti si sono difesi, con memorie e con dichiarazioni in sede di udienza, contestando il deferimento.

DIRITTO

I fatti riguardano la competizione denominata "24 ore di Pomposa", gara di endurance karting a ridotto contenuto agonistico, che si è svolta sul circuito di Pomposa nei giorni 10 e 11 ottobre 2015.

La contestazione, nei fatti, riguarda tre ipotesi di illecito sportivo e particolarmente:

- 1) I kart partecipanti alla competizione erano dotati del cambio di velocità mentre il RPG e la normativa di settore prevedevano che fossero a frizione automatica.
- 2) Il regolamento di settore (karting, manifestazioni endurance a basso contenuto agonistico), all'art. 3, prevede che un pilota non possa guidare ininterrottamente per più di 30 minuti mentre i responsabili hanno consentito turni di guida ben più lunghi.
- 3) Sono stati ammessi a partecipare alla competizione piloti privi di licenza.

Relativamente alla prima contestazione vale evidenziare che sia l'articolo 5 del RPG, 2° comma, che l'art. 6, Titolo II, capo VI RDS, prevedono che: "I motori dovranno essere a 4 tempi, muniti di frizione automatica ..."

Ebbene, a fronte di tale puntuale contestazione, i prevenuti si sono difesi assumendone genericamente la conformità al RPG ad eccezione del Goldoni (Giudice Unico della manifestazione) che, in sede di audizione il 12 gennaio 2016, ha confermato che i kart partecipanti: "... hanno in più il cambio di velocità...".

Sul punto, aldilà della conferma data dal Goldoni, una minima conoscenza tecnica del mezzo meccanico di cui trattasi (kart ma valida anche per tutti i motori in genere) non può che far affermare l'inconciliabilità della frizione automatica con il cambio di velocità; delle due l'una: il kart o è dotato del cambio di velocità o della frizione meccanica.

D'altra parte gli stessi prevenuti, nell'estremo e inconfidente tentativo di difesa, affermano non solo che il regolamento 2016 ha cambiato il termine in MONOMARCIA ma anche che il regolamento non esclude il cambio di velocità (memoria Anzio Landi del 10.3.2016).

Pertanto detti kart non avrebbero dovuto essere ammessi alla competizione e tale violazione è viepiù grave sotto il profilo regolamentare qualora si considerino anche eventuali conseguenze sul piano assicurativo poiché notoriamente cambia il livello di competizione fra un kart monomarcia e con poca potenza (15 CV) ed uno con le marce e sicuramente con maggior potenza.

Circa la seconda contestazione l'art. 7 del RPG prevede "... che ogni pilota non potrà guidare ininterrottamente per più di 30' e dopo ogni turno di guida dovrà essere rispettato un turno di riposo di almeno 15''".

Anche nel caso di specie non si è provveduto a far rispettare il RPG e la difesa degli incolpati tenta di far passare le soste ai boxes per stop and go laddove dai cronologici appare evidente che così non è poiché molti equipaggi hanno effettuato una breve sosta ben oltre i 30 minuti.





Automobile Club d'Italia SPORT

La riprova di ciò la offrono gli stessi prevenuti in quanto proprio il Direttore di gara, nell'affermare di aver comminato vari stop and go, nell'incartamento di chiusura non fa alcun cenno ad eventuali penalità inflitte. Non v'è dubbio che tale affermazione è ampiamente contraddetta dai cronologici di gara.

Ancora più gravi appaiono i fatti relativi alla terza contestazione circa la partecipazione di piloti privi di licenza.

Il controllo delle licenze è fatto preventivo e preliminare, oltre che presupposto assoluto, per la partecipazione ad una competizione e, anche in tal caso, un banale incidente potrebbe aver avuto conseguenze gravissime su tutti: per i conduttori, per gli organizzatori e infine per la Federazione stessa scaturendone responsabilità di ogni genere oltre il venir meno della copertura assicurativa.

In buona sostanza le violazioni sono univoche da parte di tutti in quanto tendenti ad eludere norme fondamentali che possono essere così sintetizzate:

l'Organizzatore, ai sensi dell'art 25 RNS (vecchio) e 46 (nuovo RNS), è responsabile dell'organizzazione della manifestazione sia in fase di predisposizione che di svolgimento;

il Direttore di Gara è responsabile dell'applicazione delle sanzioni (Art 142 I RNS vecchio/ 210.1 lett. O RNS nuovo) e della corretta predisposizione dell'incartamento di chiusura (art 142 lett. O RNS vecchio/art 158 RNS nuovo);

infine il Giudice Unico è responsabile delle verifiche ante gara (art. 144, lett. G-a-I RNS vecchio/art. 210.3, III,lett. a-I nuovo RNS).

Di conseguenza non può essere accolta l'opposizione degli incolpati, che vanno pertanto sanzionati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo dichiara i licenziati colpevoli delle dichiarazioni contestate e, per l'effetto, condanna:

Gestire & Organizzare s.r.l. (lic. Organizzatore n. 305091), in qualità di Organizzatore, per violazione dell'art. 7 ter, lett. A) RNS, alla sospensione delle licenze per giorni 60 ed all'ammenda di € 2.000,00;

Marco Bondi (lic. Ufficiale di gara n. 299497), in qualità di legale rappresentante dell'Organizzatore, per violazione dell'art. 7 ter, lett A), 143 RNS e art 4 RPG alla sospensione delle licenze per giorni 60;

Anzio Landi (lic. Ufficiale di gara n. 299461), in qualità di Direttore di Gara, per violazione dell'art. 7 ter, lett. A), art 142 RNS, art. 3 Reg. settore karting, artt. 4 e 5 RPG alla sospensione delle licenze per giorni 60 ed all'ammenda di € 500,00;

Giovanni Serafin (lic. Ufficiale di gara n. 299443), in qualità di Direttore di Gara, per violazione dell'art. 7 ter, lett. A), art 142 RNS, art. 3 Reg. settore karting, artt. 4 e 5 RPG, alla sospensione delle licenze per giorni 90 ed all'ammenda di € 700,00 in quanto recidivo;





Automobile Club d'Italia
SPORT

Elvino Goldoni (lic. Ufficiale di gara n. 299478), in qualità di Giudice Unico, per violazione dell'art 7 ter, lett. A), art. 144, lett. G) RNS ad art 5 RPG al la sospensione delle licenze per giorni 60 ed all'ammenda di € 500,00.

Così deciso in Roma il 13 aprile 2016.

Il Relatore

Avv. F. de Beaumont

Il Presidente

Pres. S. Giacchetti

